

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|--|

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2024 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventisette**, del mese di **Febbraio**, alle ore **17:36**, nella sede dell'Ente , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questa Giunta Comunale (in seduta SEGRETA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE)

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLI REMO	SINDACO	X	
CANTONI THOMMY	VICE SINDACO		X
RUPANI CRISTINA	ASSESSORE		X
ZINI SHARON	ASSESSORE	X	
PEDRANA CHRISTIAN	ASSESSORE	X	

Totale	3	2
--------	---	---

La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 06.05.2022.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **REMO GALLI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2024 - PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

La presenza dell'Assessore Zini Sharon è avvenuta mediante videoconferenza, con il Sindaco Galli Remo e l'Assessore Pedrana Christian presenti presso la sede dell'Amministrazione;

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza, è stata accertata da parte del Segretario comunale, anch'esso presente in videoconferenza, mediante piattaforma GoToMeeting secondo le modalità indicate dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 77 del 06.05.2022.

PREMESSO CHE:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, prevede che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale";
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione debbano essere allegati tra l'altro "le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 54 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. n. 56 del 23.03.1998, prevede che i Comuni, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione, approvino le tariffe e i prezzi pubblici;
- l'art. 1, c. 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii. prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 22.12.2023 (pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023) è stato disposto il differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 da parte degli Enti Locali;

VISTI:

- l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 2, lett. f), ai sensi del quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, dal che si evince che la loro articolazione e determinazione concreta è attribuita alla Giunta Comunale:
- l'art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) il quale, modificando l'art.
 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dal richiamato art. 42, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare le aliquote in materia di ICI (norma ora applicabile in materia di IMU);
- la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio dello Stato 2020), la quale ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;
- l'art. 1, comma 816, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta Comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 1, comma 837, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone di concessione e l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO altresì con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che:

- l'art. 1, comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che le tariffe della TARI devono essere invece approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con delibera 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, pubblicata sul sito istituzionale in data 4 agosto 2021, ha approvato il Metodo Tariffario rifiuti (MTR-2) per la definizione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario ai fini della determinazione delle tariffe TARI, prevedendo che il Piano Finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025;
- l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, prevede che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e che quindi l'Ente sarebbe comunque tenuto ad applicare le tariffe 2023 per riscuotere gli acconti fino al 30 novembre 2024;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla L. n. 22 del 25 febbraio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28.02.2022, suppl. Ord. n. 8, ha disposto che "a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno":
- l'art. 43 comma 11 del D. L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15 luglio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15.07.2022, è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- in ragione di quanto sopra, si ritiene opportuno predisporre lo schema di bilancio di previsione 2024-2026 prendendo a riferimento i dati del Piano Finanziario relativo al periodo 2022-2025 adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 31.05.2022 e da ultimo revisionato e aggiornato con deliberazione del Coniglio Comunale n. 31 del 31.05.2023;

CONSIDERATO che, con riferimento al Canone Unico:

- in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;
- si rende pertanto necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone deve essere disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del C.C. n. 12 del 30.04.2021 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- la propria deliberazione n. 39 del 09.03.2023 con la quale sono state approvate le tariffe del Canone di patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'artt. 52 comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RITENUTO pertanto, a fronte delle disposizioni normative vigenti in materia di tributi locali, di determinare le tariffe dei tributi dell'Ente a valere per l'anno 2024 secondo le risultanze di cui all'allegato prospetto sub. A), nonché dare atto che:

- per quanto concerne le aliquote IMU la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio;
- per quanto concerne le tariffe della TARI, la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dall'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), così come convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022);

per i presupposti e le motivazioni meglio dettagliate nell'allegato sub. B), nel quale sono altresì formulate le proposte al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale per la costruzione dello schema di Bilancio;

VISTA la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio dello Stato 2024);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità:

- tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
- contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

quali riportati in allegato;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DETERMINARE per l'anno 2024 le tariffe dei tributi dell'Ente, come indicate nel prospetto sub. A) allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che per quanto concerne:

- le aliquote dell'IMU la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio;
- le tariffe della TARI, la loro determinazione verrà disposta dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dall'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), così come convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022 (pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022);

per i presupposti e le motivazioni meglio dettagliate nell'allegato sub. B), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono formulate anche le proposte al Responsabile del Servizio Finanziario e Personale per la costruzione dello schema di Bilancio;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza di approvare gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio 2024-2026, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto confermato e sottoscritto Sindaco Remo Galli

Segretario Generale Stefania Dott.ssa Besseghini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 26/02/2024

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2024 - PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e all'art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:

Livigno, li 26/02/2024

La Responsabile del Servizio MIRIAM FUMASONI / InfoCert S.p.A.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 26/02/2024

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 - TARIFFE ED ALIQUOTE DEI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2024 - PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione della relativa spesa

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuto accertamento della relativa entrata

Impegno	Esercizio	Cig	Codifica	Importo	Cod PCF

Del bilancio di previsione anno 2024-2026

Livigno, li 27/02/2024

Il Responsabile del Servizio BUSI PATRIZIA / InfoCamere S.C.p.A.



DELIBERA DI GIUNTA N. 31 DEL 27/02/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data 01/03/2024 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale Besseghini Stefania / InfoCamere S.C.p.A.



DELIBERA DI GIUNTA N. 31 DEL 27/02/2024

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale Besseghini Stefania / InfoCamere S.C.p.A.

SERVIZIO IDRICO RURALE

Si rileva che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 04.04.2014 è stato approvato il documento "Schema di convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Sondrio" ed è stato conferito mandato all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio per procedere all'affidamento alla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.a. – S.Ec.Am. S.p.a. – quale Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato dell'ATO della Provincia di Sondrio a far data dal 1° Luglio 2014 fino al 30 Giugno 2033.

Con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 12.11.2014* sono stati approvati il contratto di servizio e il protocollo d'intesa ed è stata individuata quale data per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato il 1° gennaio 2015.

Si prende atto che dalla verifica della consistenza delle reti e degli impianti di proprietà del Comune risultano escluse dall'affidamento al Gestore Unico le Reti Idriche Rurali minori presenti nelle zone del Passo Forcola, Campostin e Vallaccia, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 17.10.2018.

Si confermano per l'anno 2024 le tariffe precedentemente applicate, per la sola componente acquedotto, approvate con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 06.02.2019*, come di seguito indicato:

ACQUEDOTTO:

utenze a contatore:

quota fissa di esercizio:

 immobili adibiti ad abitazioni private 	euro	15,00
- immobili comprensivi di attività commerciali,		
artigianali, industriali o imprenditoriali	euro	30,00
tariffa a mc.	euro	0,47

Il gettito conseguente all'applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in complessivi $\underline{\epsilon}$ 800,00.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - "CANONE UNICO"

Si espongono di seguito le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2024:

OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Tariffa Standard Annuale	€	30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	0,60
Tariffa Standard Utenze fino a 20.000 abitanti	€	1,50

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

<u>Formula Determinazione Tariffa Annuale Applicata:</u>
[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]

Tipologia Occupazione-PERMANENTI	1	`ariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	T	ariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€	20,66	0,69	€	10,33	0,34
Occupazione Ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	€	10,33	0,34	€	5,17	0,17
Occupazioni con piazzole manovra	€	15,50	0,52	€	7,75	0,26
Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività commerciale in sede fissa	€	25,83	0,86	€	20,66	0,69
Occupazione con tende fisse o retraibili	€	-	0,00	€	-	0,00
Occupazioni Permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico	€	-	0,00	€	-	0,00
Impianti a fune per trasporto pubblico e di merci	€	-	0,00	€	-	0,00
Passi Carrabili costruiti da privati	€	-	0,00	€	-	0,00
Passi Carrabili costruiti dal comune	€	-	0,00	€	-	0,00
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali	€	-	0,00	€	-	0,00
Passi Carrabili inutilizzati/inutilizzabili	€	-	0,00	€	-	0,00
Passi Carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti	€	-	0,00	€	-	0,00

DISTRIBUTORI	Tarií	ffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard	pporto ariffa Tariffa Z2		Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Distributori automatici tabacchi	€	20,66	0,69	€	10,33	0,34
Distributori di carburanti	€	25,83	0,86	€	20,66	0,69

INFRASTRUTTURE-RETI	Tarif	ffa Unica	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard
Cavi e Condutture (Infrastrutture di rete)	€	1,50	1,00

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del *Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, in ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'Ente <u>non può essere inferiore a € 800,00.</u>

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]*[Coefficiente di Durata]*[Coefficiente di Durata] Oraria]

Tipologia Occupazione-GIORNALIERE	,	Γariffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1	7	Гariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
Occupazione Ordinaria del suolo comunale	€	2,08	3,47	€	1,04	1,73
Occupazione Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	€	1,04	1,73	€	0,52	0,87
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate	€	1,04	1,73	€	0,52	0,87
Occupazioni effettuate per mestieri girovaghi ed artistici, di durata superiore a 6 ore	€	0,52	0,87	€	0,26	0,43
Occupazione con tende e simili.	€	-	0,00	€	-	0,00
Spettacoli viaggianti e circensi	€	1,04	1,73	€	0,52	0,87
Occupazioni con ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili	€	1,04	1,73	€	0,52	0,87
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali (con occupazioni massima di 10mq al giorno se superiore riduzione dell'80% su tariffa ordinaria)	€	-	0,00	€	-	0,00
Tipologia Occupazione-GIORNALIERE per l'esercizio del commercio:						
Occupazione effettuate con tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie	€	2,59	4,32	€	1,55	2,58
Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche	€	1,55	2,58	€	1,04	1,73
Commercio in sede fissa	€	2,59	4,32	€	1,55	2,58
Spettacolo viaggiante	€	2,07	3,45	€	1,55	2,58

Coefficiente di Durata (cumulabili)	Coefficiente di Riduzione	
Fino a 14 giorni	1	
da 15 giorni	0,5	

Coefficiente di Durata-Oraria (cumulabile)	Coefficiente di Riduzione		
fino a 6 ore	0		
oltre le 6 ore	1		

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa Standard Annuale	€	30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	0,60

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]

Fattispecie Esposizioni	Coefficiente	Tariffa		
fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca	0,38	€	11,40	
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm Opaco	0,57	€	17,10	
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm Opaca	0,86	€	25,80	
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca	1,14	€	34,20	
fino a 1 mq -Cat. Norm Luminosa	0,76	€	22,80	
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm Luminosa	1,14	€	34,20	
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm Luminosa	1,43	€	42,75	
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	1,71	€	51,30	
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt	2,48	€	74,37	
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	3,72	€	111,56	

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Volantinaggio]

Pubblicità effettuata mediante volantinaggio	Coefficiente	Tariffa
Volantinaggio (art. 59 comma 4 del Regolamento CANONE UNICO)	VIETATO	

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubblicità sonora]

Pubblicità effettuata mediante Pubblicità sonora	Coefficiente	Tariffa
Sonora (art. 60 comma 1 del Regolamento CANONE UNICO)	VIETATA	

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard]*[Coefficiente Pubbliche Affissioni]

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni	Coefficiente	Tariffa	
Affissioni Manifesto fno a 1 mq.	1,72	€	1,03
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.	2,58	€	1,55

Urgenze (art. 70 comma 11 del Regolamento CANONE UNICO)	€ 40,00
---	---------

Il gettito conseguente all'applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in complessivi € 270.000,00.

CANONE MERCATALE

Si confermano per l'anno 2024, le tariffe relative al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate precedentemente applicate e approvate con *Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 09.03.2023*, come di seguito indicato:

Tariffa Standard Annuale	€	30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€	0,60

<u>Formula Determinazione Tariffa Giornaliera Applicata Mercato Cittadino Ricorrente:</u> [Tariffa Standard]*[Coefficiente di Rapporto Tariffa Standard]

Mercato Cittadino Ricorrente	Tai	riffa Z1	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z1		ariffa Z2	Coefficiente Rapporto Tariffa Standard Z2
	€	0,75	1,25	€	0,60	1,00

Ai sensi dell'art. 84 del *Regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, il Comune di Livigno applica alle occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale <u>una riduzione del 30 per cento</u> sul canone complessivamente determinato.

Il gettito conseguente all'applicazione delle tariffe, quali proposte con il presente provvedimento, è stimato in complessivi € 3.105,00.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020) attua l'unificazione IMU-TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina dell'IMU nell'assetto anteriore alla legge di stabilità 2014, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito Tasi.

Il comma 738 dell'art. 1, della Legge 160/2019 abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della TARI che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI).

Il comma 756 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 prevede che, a decorrere dal 2021, i Comuni possono diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del M.E.F.

Il successivo comma 757 prevede l'obbligo per i Comuni, anche qualora non intendano diversificare le aliquote, di redigere la delibera di approvazione delle stesse mediante l'accesso all'applicazione disponibile sul portale del Federalismo Fiscale, con elaborazione di prospetto che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.

Il comma 767, così come modificato dall'articolo 1, comma 767, lettera b), dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), stabilisce che a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata entro il termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

In data 07.07.2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. finalizzato a:

- individuare le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU);
- stabilire le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019.

Tuttavia, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132/2023 (convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 70) ha disposto la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU all'annualità 2025 in considerazione:

- delle criticità riscontrate dai Comuni nell'elaborazione del prospetto, a seguito della fase di sperimentazione;
- dell'esigenza di tener conto di alcuni rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Comunicato del 30 novembre 2023, ha confermato che l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto decorre solo dall'anno di imposta 2025 e che, pertanto, per l'anno di imposta 2024, per i Comuni non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel D.M. 07.07.2023.

Alla luce delle suddette considerazioni, dovendo provvedere entro il 15 marzo p.v. all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026, in attesa delle determinazioni di competenza dell'Organo Consiliare, si ritiene di dover dare indicazioni al Responsabile del Servizio Finanziario di predisporre lo schema di Bilancio 2024 iscrivendo a titolo di IMU un'entrata stimata in € 8.214.140,00 sulla base delle aliquote di cui alla seguente proposta:

- per l'abitazione principale e per le pertinenze degli immobili classificati nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09: aliquota dello 0,2 per cento;
- per le abitazioni e per le relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune: aliquota pari al 1,02 per cento;
- per gli immobili ad uso abitativo e per le relative pertinenze locati annualmente con contratto registrato: aliquota pari al 1,02 per cento;
- per gli immobili ad uso abitativo e per le relative pertinenze locati per almeno 6 mesi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno, con contratto registrato: aliquota pari a 1,02 per cento;
- per tutti gli altri immobili ad uso abitativo: aliquota pari a 1,02 per cento;
- per i fabbricati produttivi di Cat. D2: aliquota pari a 1,02 per cento;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,00 per cento;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: aliquota pari a 0,00 per cento;
- per le aree edificabili e per i restanti fabbricati: aliquota pari al 1,06 per cento.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. L'art. 1, comma 527 della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di

esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con delibera 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, pubblicata sul sito istituzionale in data 4 agosto 2021, ha approvato il Metodo Tariffario rifiuti (MTR-2) per la definizione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario ai fini della determinazione delle tariffe TARI, prevedendo che il Piano Finanziario TARI copra un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025.

Con successiva Delibera del 26 ottobre 2021, 459/2021/R/rif avente ad oggetto "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)", ARERA ha determinato parte degli elementi lasciati in sospeso dalla precedente delibera 363/2021/R/rif. L'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), così come convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28.02.2022, suppl. Ord. n. 8, ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno". Con la Deliberazione 15/2022/R/RIF, emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A.

L'articolo 43, comma 11, del D. L. 50/2022, così come convertito con modificazioni dalla L. n. 91 del 15 luglio 2022, pubblicata sulla G.U. n. 164 del 15.07.2022, è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

L'introduzione del nuovo metodo tariffario (MTR-2) e del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, incidono profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI e hanno posto nuovi obblighi e scelte in capo all'Ente Territorialmente Competente che potranno avere impatto determinante all'interno della quantificazione dei costi efficienti individuati con MTR-2.

Da ultimo, con deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, ARERA ha definito le linee guida per la procedura biennale di aggiornamento dei Piani Economici Finanziari (PEF), già previsto dall'art. 8 della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF.

La previsione per il gettito TARI per il periodo 2024/2026 è stata stimata sulla base del PEF (Piano Economico Finanziario) TARI 2022-2025 adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del

31.05.2022 e da ultimo revisionato e aggiornato con deliberazione del Coniglio Comunale n. 31 del 31.05.2023.

Si segnala inoltre che, entro le scadenze previste, l'Ente provvederà all'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF 2022-2025 così come previsto dall'art. 7.3 della delibera ARERA n. 363/2021, in conformità alle indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 389/2023 adeguando di conseguenza gli stanziamenti di bilancio.